

# REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012.  
(GU n.12 del 23-3-2013)

## Capo I Competitivita' del sistema regionale e sviluppo delle competenze

### Sezione I Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attivita' di tassidermia e imbalsamazione)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Toscana n. 67 del 7 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E m a n a

il seguente regolamento:  
(Omissis).

Art. 1

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 3/1995

1. L'art. 2, della legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attivita' di tassidermia e imbalsamazione), e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione). - 1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e' subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria.

2. Non e' tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, chi e' autorizzato all'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione in altre regioni.

3. I contenuti del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

4. Il SUAP trasmette la SCIA alla provincia competente per territorio che effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.».

Art. 2

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale 3/1995

1. L'art. 3 della legge regionale 3/1995 e' abrogato.

Art. 3

Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale 3/1995

1. L'art. 4 della legge regionale 3/1995 e' abrogato.

**Sezione II**

**Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)**

Art. 4

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 16/1999

1. Il comma 4, dell'art. 4, della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), e' sostituito dai seguenti:

"4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell'art. 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell'attestato di idoneita' al riconoscimento delle specie fungine di cui all'art. 20.

4-bis. Il SUAP trasmette la SCIA all'unione di comuni subentrata alla comunita' montana ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunita' montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza.

4 ter. Gli enti di cui al comma 5, effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

4 quater. Nell'ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta e' consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all'attivita' di vigilanza, indicati all'art. 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata."

Art. 5

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 16/1999

1. Al numero 3), del comma 1, dell'art. 25, della l.r. 16/1999 le parole: "dichiarazione di inizio attivita'" sono sostituite dalla seguente: "SCIA".

**Sezione III**  
**Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).**

Art. 6  
Modifiche all'art. 26 della legge regionale 23/2000

1. Al comma 1, dell'art. 26, della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), le parole: "al Comune denuncia d'inizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".

2. Al comma 3, dell'art. 26, della legge regionale 23/2000 le parole: "al Comune denuncia d'inizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9," sono sostituite dalle seguenti: " al SUAP una SCIA".

3. Dopo il comma 3, dell'art. 26, della legge regionale 23/2000 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. (Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA».

**Sezione IV**  
**Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana)**

Art. 7  
Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 30/2003

1. L'art. 8, della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana), e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Esercizio dell'attivita' agriturstica). - 1. Non possono esercitare l'attivita' agriturstica:

a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per

l'applicazione di tali misure di prevenzione;

e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

2. L'esercizio delle attivita' agrituristiche e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP). L'attivita' puo' essere avviata dalla data di presentazione della SCIA.

4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalita' di presentazione e la connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della legge regionale 40/2009.

5. Il comune nel cui territorio e' situata l'UTE in cui si svolge l'attivita' agriturbistica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attivita' e' stata avviata e' comunicata all'ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.

7. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, per la prosecuzione dell'attivita' agriturbistica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l'anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull'attivita' agriturbistica e presenta, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l'inizio dell'attivita' agriturbistica precedente.

8. In caso di variazione delle attivita' agriturbistiche l'imprenditore deve aggiornare la relazione sull'attivita' agriturbistica e presentare una variazione della SCIA.

9. La modulistica per la presentazione della SCIA e' compilata sul sistema informativo ARTEA all'interno della DUA.

#### Art. 8

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 30/2003

1. Al comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 30/2003 la parola: "DIA" e' sostituita dalla seguente: "SCIA".

#### Art. 9

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30/2003

1. Alle lettere a), b), e d) del comma 1, dell'art. 11, della legge regionale 30/2003 la parola: "DIA" e' sostituita dalla seguente: "SCIA".

#### Art. 10

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30/2003

1. Al comma 3, dell'art. 22, della legge regionale 30/2003 la parola: "DIA" e' sostituita dalla seguente: "SCIA".

**Sezione V**  
**Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18**  
**(Disciplina del settore fieristico)**

Art. 11

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 18/2005

1. L'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Segnalazione certificata di inizio attivita'). - 1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica e' soggetto alla presentazione, da parte dell'organizzatore, di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP).

2. Nella SCIA l'interessato dichiara:

a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

b) l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'art. 7.

3. Alla SCIA e' allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 8.

4. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA».

Art. 12

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 18/2005

1. Al comma 5, dell'art. 7, della legge regionale 18/2005 le parole: "dichiarazione di inizio attivita'" sono sostituite dalla seguente: "SCIA".

Art. 13

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 18/2005

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 18/2005 le parole: "dichiarazione di inizio attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "la SCIA".

**Sezione VI**

**Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura).**

Art. 14

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 21/2009

1. La rubrica dell'art. 4, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), e' sostituita dalla seguente: "Segnalazione certificata d'inizio attivita'".

2. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21/2009 e' sostituito dal seguente:

"1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, mediante segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA), di cui all'art. 19 della legge

7 agosto 1992, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche tramite le forme associate di apicoltori, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella SCIA è specificato se l'allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali."

3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21/2009 è inserito il seguente:

"1-bis. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell'azienda unita' sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l'impresa o dove la persona fisica ha la residenza, che effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA."

4. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 21/2009 le parole: "dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalla seguente: "SCIA".

5. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 21/2009 le parole: "dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalla seguente: "SCIA".

#### Art. 15

##### Modifiche all'art. 5 della legge regionale 21/2009

1. Il comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 21/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA di cui all'art. 4, comma 1, ne danno comunicazione, tramite il SUAP, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica."

2. Al comma 3, dell'art. 5 della legge regionale 21/2009 la parola: "dichiarazioni" è sostituita dalla seguente: "comunicazioni".

#### Art. 16

##### Modifiche all'art. 6 della legge regionale 21/2009

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 21/2009 la parola: "dichiarazione" è sostituita dalla seguente: "comunicazione".

## Capo II

### Diritti di cittadinanza e coesione sociale

#### Sezione I

##### Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

#### Art. 17

##### Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale 38/2004

1. L'art. 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente). - 1. L'avvio di un'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è

assoggettato ad una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

2. Il contenuto della SCIA e' definito nel regolamento di cui all'art. 49, con l'indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente.

3. Il comune esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

4. L'azienda USL puo' effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell'attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente secondo le modalita' di cui all'art. 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

5. Il SUAP trasmette la segnalazione di cui al comma 1, all'azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell'anagrafe di cui all'art. 15 del d.p.g.r. 40/R/2006.

6. Il soggetto esercente attivita' di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente e' tenuto a comunicare al SUAP la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attivita', nonche' ogni variazione significativa dell'attivita'.

7. In caso di variazione significativa dell'attivita', delle strutture e del ciclo produttivo, l'azienda USL puo' effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, un sopralluogo di verifica secondo le modalita' di cui all'art. 14 del d.p.g.r. 40/R del 2006.».

## Sezione II

### Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

#### Art. 18

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 8/2006

1. L'art. 14 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Segnalazione certificata di inizio attivita'). - 1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), il titolare presenta allo SUAP una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il comune ove ha sede l'impianto esercita, avvalendosi dell'azienda USL competente, una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2, o dai controlli

esterni operati dall'azienda USL siano evidenziate violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, il comune dispone la sospensione o la cessazione dell'attivita' dell'impianto.

4. Il SUAP comunica immediatamente all'azienda USL competente tutti i dati relativi alle SCIA ricevute, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attivita' di vigilanza.».

#### Art. 19

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 8/2006

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 8/2006 le parole: "senza la dichiarazione di inizio di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "senza la SCIA".

### Sezione III

#### Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private).

#### Art. 20

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 7/2009

1. L'art. 12 della legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private), e' sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Avvio dell'attivita' della struttura veterinaria). - 1. Il titolare di studio veterinario di cui all'art. 5, comma 1, puo' iniziare l'attivita' previa comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.

2. Per le strutture veterinarie di cui all'art. 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura puo' iniziare l'attivita' previa presentazione allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con cui si attesta la sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 4 e dei requisiti specifici previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 2, e dagli articoli 6, 7, 8 e 9.

3. Il comune in cui ha sede la struttura esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

4. Il SUAP comunica l'avvio dell'attivita' della struttura veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, nonche', per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla segnalazione di cui al comma 2, e' allegata la documentazione indicata con deliberazione della Giunta regionale.».

### Sezione IV

#### Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane. La tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo").

#### Art. 21

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 59/2009

1. L'art. 15 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane. La tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"), e' sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali). - 1. Le manifestazioni che prevedono l'impiego di animali, comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali") sono autorizzate dal comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 41, previo parere favorevole dell'azienda USL competente.».

### Capo III Politiche territoriali, ambientali e per la mobilita'

#### Sezione I Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale)

Art. 22  
Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 42/1998

1. L'art. 14, della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Servizi di trasporto pubblico autorizzati effettuati con autobus). - 1. Le aziende di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa possono presentare, all'amministrazione competente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, domanda di autorizzazione per la realizzazione di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus.

2. La domanda di autorizzazione e' redatta in conformita' allo schema approvato da ciascuna amministrazione. Il dirigente della competente struttura regionale approva con proprio atto lo schema di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:

a) la planimetria con l'indicazione del percorso e delle fermate, specificando, per ciascuna fermata, se la medesima coincide o meno con fermate gia' esistenti;

b) il programma di esercizio del servizio;

c) le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione del servizio;

d) l'indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto;

e) il sistema tariffario con l'indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonche' le eventuali prestazioni o servizi compresi nella stessa.

4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte non interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, previa:

a) verifica dei requisiti per l'effettuazione del servizio da parte dell'azienda richiedente;

b) acquisizione, per i nuovi percorsi e per le nuove fermate, del nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

5. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l'amministrazione competente verifica la compatibilità dei servizi da autorizzare con quelli in essere, e, in caso di esito negativo, la possibilità e le condizioni per la modifica del relativo contratto di servizio.

6. Qualora il servizio da autorizzare interessi servizi programmati affidati da altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento, l'amministrazione competente trasmette la relativa domanda agli altri soggetti interessati, che effettuano l'istruttoria di cui al comma 5 e comunicano, entro novanta giorni dal ricevimento, i relativi esiti alla stessa amministrazione competente.

7. L'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione nel caso in cui i servizi risultino compatibili con quelli programmati e, ove non risultino compatibili, a condizione che:

a) a seguito della modifica dei contratti relativi ai servizi programmati interessati, si realizzino economie della spesa pubblica;

b) siano garantiti livelli e qualità di servizio non inferiori a quelli del servizio programmato;

c) siano espletati positivamente gli adempimenti di cui al comma 4.

8. L'amministrazione competente provvede al rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo espletamento dell'istruttoria di cui ai commi 5 e 6 e, ove necessario, acquisita la comunicazione relativa all'avvenuta modifica dei contratti di servizio da parte delle altre amministrazioni interessate. Il procedimento è sospeso fino all'acquisizione di tale comunicazione.

9. Ove si renda necessaria l'acquisizione del nulla osta di cui al comma 4, lettera b), il procedimento è sospeso fino all'acquisizione dello stesso.

10. Per l'effettuazione di servizi autorizzati non è consentito l'utilizzo di autobus oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, non ancora completamente ammortizzato.

11. All'autorizzazione sono allegati il percorso, il programma di esercizio, la targa ed il numero di telaio degli autobus destinati allo svolgimento del servizio e il sistema tariffario assentiti. Le eventuali modifiche degli stessi sono autorizzate dall'amministrazione competente nei termini e con le procedure di cui al presente articolo.

12. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al comma 3, lettera c), l'azienda cessa il servizio dandone immediata comunicazione all'amministrazione competente. L'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione vigila, per quanto di competenza, sul permanere del possesso dei requisiti, provvedendo alla verifica degli stessi con cadenza almeno triennale.

13. Il disposto di cui ai commi 6 e 8 si applica anche nel caso di servizi che interessano il territorio di un'altra Regione, con percorso prevalente in Toscana.».

#### Art. 23

#### Modifiche all'art. 23 della legge regionale 42/1998

1. Al comma 1, dell'art. 23 della legge regionale 42/1998 dopo le parole: "i soggetti gestori dei servizi " sono inserite le seguenti "di cui agli articoli 13 e 14".

**Sezione II**  
**Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).**

**Art. 24**

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 89/1998

1. All'inizio del comma 1, dell'art. 12, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), sono inserite le parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter,".

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 89/1998, dopo le parole: "documentazione di impatto acustico" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1".

3. Al comma 3 ter dell'art. 12 della legge regionale 89/1998, dopo le parole "La deliberazione di cui ai commi 2 e 3, individua" e' inserita la seguente: "altresi".

4. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 89/1998, le parole: "Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter, oltre ai titolari dei progetti relativi alle opere di cui al comma 1".

5. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 89/1998, e' sostituito dal seguente:

"5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 4, sia prevista segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa.".

6. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 89/1998, e' sostituito dal seguente:

"6. Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, deve essere presentata la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti predisposta da un tecnico competente in acustica.".

7. Dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:

"6 ter. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui ai commi 1 e 4, le attivita' a bassa rumorosita' di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), fatta eccezione per i casi individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto, per i quali permane l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.".

8. Dopo il comma 6 ter e' inserito il seguente: "6 quater. Secondo quanto previsto all'art. 4 del d.p.r. 227/2011, la documentazione di impatto acustico e la relazione previsionale di clima acustico possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 8, comma 5, della l. 447/1995, in tutti i

casi in cui le attivita' comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997.".

### Sezione III

#### Modifiche alla legge 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

##### Art. 25

Modifiche all'art. 82 della legge regionale 1/2005

1. Il comma 8 dell'art. 82 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio), e' sostituito dal seguente:

"8. Nell'ambito dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 129, comma 1, relativamente agli interventi edilizi in corso di realizzazione, il comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice, ordinando, in caso di inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione dei lavori.".

2. Il comma 9 dell'art. 82 della legge regionale 1/2005 e' sostituito dal seguente:

"9. Al fine di favorire l'attivita' di controllo sulla regolarita' contributiva e il relativo sanzionamento, il comune trasmette ogni tre mesi in via telematica ad INPS, INAIL e Cassa edile l'elenco delle imprese esecutrici degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate al comune, che ordina la sospensione dei lavori.".

2. Il comma 10 dell'art. 82 della l.r.1/2005 e' abrogato.

##### Art. 26

Modifiche all'art. 84 della legge regionale 1/2005

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 84 della legge regionale 1/2005 e' abrogata.

2. Il comma 3 dell'art. 84 della l.r.1/2005 e' sostituito dal seguente:

"3. La SCIA e' inefficace qualora sia presentata senza gli atti di cui al comma 2, lettera d).".

3. Il comma 5 dell'art. 84 della legge regionale 1/2005 e' sostituito dal seguente:

"5. La SCIA e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. L'inizio dei lavori e' contestuale alla presentazione della SCIA. L'interessato e' tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l'avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d'opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 83-bis, comma 1, l'interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all'intervento originario.".

### Sezione IV

#### Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

##### Art. 27

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 39/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e' sostituita dalla seguente:

"d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all'art. 14, per quanto concerne:

1) gli impianti geotermici;  
2) gli impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt;  
3) le linee e gli impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;

4) le opere di sviluppo della rete elettrica di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), funzionali all'immissione ed al ritiro dell'energia prodotta da una pluralita' di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non inserite nei preventivi di connessione, qualora interessino ambiti territoriali interprovinciali."

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 39/2005 e' sostituita dalla seguente:

"e) esercita le funzioni connesse alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);".

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 39/2005 e' inserita la seguente:

"e-bis) esercita le funzioni connesse alla procedura abilitativa semplificata (PAS), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16-bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);".

#### Art. 28

##### Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale 39/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3-bis della l.r. 39/2005 e' sostituita dalla seguente:

"d) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale 39/2005 e' inserita la seguente:

"d-bis) esercitano le funzioni connesse alla PAS per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all'art. 16-bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);".

#### Art. 29

##### Modifiche all'art. 3 ter della legge regionale 39/2005

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 ter della l.r. 39/2005 e' sostituita dalla seguente:

"b) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli interventi di cui all'art. 16, comma 3);".

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 3 ter della legge regionale 39/2005 e' inserita la seguente:

"b-bis) esercitano le funzioni connesse alla PAS per gli interventi di cui all'art. 16-bis), comma 4);".

3. Dopo la lettera b-bis) del comma 2 dell'art. 3 ter della legge regionale 39/2005 e' inserita la seguente:

"b ter) esercitano le funzioni connesse alle comunicazioni di cui all'art. 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;"

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3 ter della l.r 39/2005 le parole: "alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere b), b-bis) e b ter)".

#### Art. 30

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 39/2005 le parole: "a denuncia di inizio dell'attivita' (DIA)" sono sostituite dalle seguenti: "a SCIA o a PAS"; la parola "idrogeno," e' soppressa.

#### Art. 31

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 39/2005 le parole: "Fatto salvo" sono sostituite dalle seguenti: "Ferre restando le competenze dello Stato e fatto salvo".

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 39/2005 le parole: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera h)" sono soppresse.

3. La lettera h) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 39/2005 e' abrogata.

4. La lettera i) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 39/2005 e' abrogata.

5. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 39/2005 e' sostituito dal seguente:

"2. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'art. 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di "sportello unico", ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti."

#### Art. 32

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 39/2005

1. Alla rubrica dell'art. 12 della legge regionale 39/2005 la parola: "unificato" e' sostituita dalla seguente: "unico".

2. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 39/2005 e' abrogato.

3. Al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 39/2005 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nei procedimenti relativamente ai quali non sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA, essa e' acquisita nell'ambito del procedimento unificato".

4. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale 39/2005 le parole: "in applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del d.lgs. 152/2006,".

#### Art. 33

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 39/2005

1. L'art. 13 della legge regionale 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio).  
- 1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16-bis e 17, in applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 28/2011, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall'art. 8, comma 2, del d.l.gs. 387/2003, secondo il procedimento di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza e' corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.

3. In conformita' al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l'importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo), oppure comunica l'improcedibilita' dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso, il procedimento e' avviato solo alla data dell'istanza completa. Trascorsi i quindici giorni senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilita', il procedimento si intende avviato.

5. Entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, l'amministrazione convoca la conferenza dei servizi, che si svolge con le modalita' di cui all'art. 12, comma 2.

6. L'eventuale ulteriore documentazione o i chiarimenti necessari per la valutazione degli interventi, sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'amministrazione procedente in un'unica soluzione. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi trenta giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.

7. Nel caso di impianti soggetti a verifica di assoggettabilita', essa e' effettuata sul progetto preliminare con le modalita' di cui alla legge regionale 10/2010, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica secondo quanto disposto all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2011.

8. Nel caso di impianti soggetti a VIA, i lavori della conferenza di servizi di cui al comma 3, restano sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento, che si svolge secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 10/2010.

9. Ferme restando le eventuali sospensioni del procedimento previste dai commi 4 e 6, nonche' l'eventuale sospensione del procedimento dovuta all'esercizio di poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 53/2001, il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non puo' essere comunque superiore a novanta giorni.

10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, nonche' le disposizioni di cui al d.lgs. 28/2011 e al d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010 emanato

in attuazione dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.».

#### Art. 34

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 39/2005, le parole: "lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)".

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 39/2005 e' sostituito dal seguente:

"3. Nel procedimento per il rilascio degli atti di cui al comma 1, e' altresì rilasciata, laddove necessaria, l'autorizzazione di cui all'art. 13.".

#### Art. 35

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 39/2005

1. L'art. 16 della l.r 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Interventi soggetti a SCIA). - 1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 1/2005, delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3-bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all'art. 84, comma 2, lettera a), della l.r.1/2005, assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al Capo II.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all'art. 16-bis ed all'art. 17, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:

a) l'installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della legge regionale 1/2005;

b) l'installazione, alle condizioni fissate dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;

c) la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;

d) la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;

e) la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;

f) la costruzione e l'esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima e' inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;

g) l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all'art. 16-bis, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:

a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del regolamento di cui all'art. 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;

b) le modifiche da operarsi in applicazione dell'art. 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all'art. 39;

d) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato, così come definite dal regolamento di cui all'art. 39.

5. Con il regolamento di cui all'art. 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a SCIA, in relazione:

a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;

b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;

c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.

6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'art. 11.».

#### Art. 36

Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale 39/2005

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 39/2005 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Interventi soggetti a PAS). - 1. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5 sono soggetti a PAS, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e di cui all'art. 6 del d.lgs. 28/2011.

2. La dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011, costituisce titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia.

3. La relazione che accompagna la dichiarazione di cui al comma 2, assevera la conformità delle opere alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II, nonché a quanto previsto all'art. 84, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell'art. 17:

a) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:

1) per gli impianti eolici, 60 chilowatt;

2) per gli impianti solari fotovoltaici, 20 chilowatt;

3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;

4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;

5) per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt.

b) la costruzione e l'esercizio degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;

c) l'installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

2) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

3) che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi;

4) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi.

d) la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 6;

e) l'installazione di impianti solari fotovoltaici i cui moduli siano collocati sugli edifici qualora la superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell'edificio su cui siano collocati.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di cui all'art. 39;

b) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definite dal regolamento di cui all'art. 39.

6. Con il regolamento di cui all'art. 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti di cui al comma 4, lettera d), a limitato impatto territoriale, da assoggettare a PAS in relazione:

a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate; b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi; c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.

7. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'art. 11.».

#### Art. 37

#### Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale 39/2005

1. L'art. 17 della legge regionale 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Attività libera). - 1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all'installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, resta fermo l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo VI, capo IV, della legge regionale 1/2005.

2. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni stabilite dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:

a) l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;

b) l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico;

c) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;

d) l'installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt;

e) l'installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;

f) l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.

3. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, i seguenti interventi:

a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

b) l'installazione di impianti solari termici o foto-voltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.

4. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, l'installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacita' di generazione e' inferiore a 50 chilowatt elettrici.

5. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della legge regionale 1/2005, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l'installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

b) laddove vi sia produzione di energia elettrica, la relativa capacita' di generazione sia compatibile con il regime di scambio sul posto;

c) laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio stesso.

6. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della legge regionale 1/2005, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l'installazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;

b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

7. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, l'installazione di impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;

b) abbiano una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; c) siano realizzati al di fuori della zona A di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968.

8. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, l'installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita' complessiva non superiore a 13 metri cubi.

9. Non necessita del preventivo rilascio di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005 l'installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

b) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trentasei mesi;

d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi.

10. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.

11. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16-bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4 e dall'art. 16-bis, comma 5.

12. Sono soggette a preventiva comunicazione all'amministrazione competente:

a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non costituiscono nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'art. 39;

b) le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all'art. 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 58, della l. 239/2004.».

#### Art. 38

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 39/2005 le parole: "e 16" sono sostituite dalle seguenti: ", 16 e 16-bis".

#### Art. 39

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 39/2005

1. L'art. 20 della legge regionale 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Sanzioni amministrative). - 1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, di una somma, comunque non inferiore a euro 1.000,00, determinata per quanto non autorizzato, come segue:

a) da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;

b) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;

c) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c);

d) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui alla lettera c);

e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro, in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi di cui all'art. 11, comma 1, lettera g);

f) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all'art. 11, comma 1, lettere d), e) e f).

2. Fatto salvo l'obbligo di ripristino, l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 16, in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

3. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 16-bis in assenza della dichiarazione prevista al comma 2 del medesimo articolo, o in difformita' da quanto in essa dichiarato o da quanto prescritto negli atti di assenso che la accompagnano, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 30.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

4. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformita', la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, di uno o piu' obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma 1, comunque non inferiore a euro 300,00.

5. La mancata comunicazione nei casi di cui all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8, e' punita con la sanzione amministrativa pari a euro 258,00. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente, quando l'intervento e' in corso di esecuzione.

6. La mancata comunicazione nei casi di cui all'art. 17, commi 2, 3, 4, 9 e 11, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 258,00 e, comunque, non superiore a euro 1.548,00.

7. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale con propria deliberazione adegua l'importo delle sanzioni amministrative stabilite al presente articolo, prendendo atto della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

8. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).».

#### Art. 40

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 39/2005

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 39/2005 e' sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dall'art. 20, commi 1, 2 e 3, i trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dall'art. 20, comma 4, i trasgressori provvedono alla riduzione a conformita'".

2. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 39/2005 la parola: "DIA" e' sostituita dalle seguenti: "SCIA o PAS".

#### Art. 41

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 39/2005 le parole: "e 16" sono sostituite dalle seguenti: ", 16 e 16-bis".

#### Art. 42

Modifiche all'art. 28 della legge regionale 39/2005

1. I commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 28 della legge regionale 39/2005 sono abrogati.

#### Art. 43

Abrogazione dell'art. 29 della legge regionale 39/2005

1. L'art. 29 della legge regionale 39/2005 e' abrogato.

#### Art. 44

Modifiche all'art. 30 della legge regionale 39/2005

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 39/2005 e' abrogato.

Art. 45

Abrogazione dell'art. 32 della legge regionale 39/2005

1. L'art. 32 della legge regionale 39/2005 e' abrogato.

Art. 46

Modifiche all'art. 33 della legge regionale 39/2005

1 Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 39/2005 le parole "agli articoli 31 e 32" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 31".

Art. 47

Modifiche all'art. 39 della legge regionale 39/2005

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 39 della l.r. 39/2005 dopo le parole "di cui all'art. 16, comma 3" sono inserite le seguenti "e di cui all'art. 16-bis, comma 4".

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 39 della l.r. 39/2005: le parole "lavorazione o" sono abrogate; le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 12".

3. La lettera g) del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 39/2005 e' sostituita dalla seguente:

"g) ove non definiti dalla normativa statale, i termini entro i quali devono iniziare e finire i lavori di realizzazione delle opere ed impianti, il cui mancato rispetto determina la decadenza dell'autorizzazione, con la possibilita' di proroga di detti termini per comprovate ragioni tecniche o particolari condizioni operative;".

4. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 39/2005 e' inserita la seguente:

"i-bis) le modalita' di trasmissione delle comunicazioni per l'attivita' libera, delle dichiarazioni di cui all'art. 16 comma 2 relative alle PAS, alle SCIA o alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al capo III della presente legge;".

5. La lettera k) del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 39/2005 e' abrogata.

6. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 39/2005 dopo le lettere: "f), g)," e' inserita la seguente "i-bis),".

Art. 48

Inserimento dell'art. 39-bis  
nella legge regionale 39/2005

1. Dopo l'art. 39 della legge regionale 39/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 39-bis (Disposizione transitoria). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 2, fino all'approvazione del PAER e dei provvedimenti attuativi dello stesso, si applicano le condizioni stabilite dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso.".

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 dicembre 2012

Rossi

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella

seduta del 21.11.2012.  
(Omissis).